



COMUNE DI PRAZZO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. GENERALE 137

AREA TECNICO - MANUTENTIVA - LL.PP n. 61

Responsabile del Servizio: David PAROLA

OGGETTO: Caldaia installata presso la struttura ricettiva denominata "La Carlina" in Ussolo. Estensione garanzia. CIG B871200CB8. Impegno di spesa.

L'anno duemilaventicinque del mese di settembre del giorno trenta nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio adotta la seguente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il provvedimento con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio unitamente al potere di assumere tutti gli atti gestionali, anche di rilevanza esterna afferenti al servizio, adotta la seguente determinazione:

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 10/01/2025, di assegnazione in via provvisoria, dei budget ai responsabili dei servizi;

Atteso che il Responsabile del Servizio relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto d'interessi, anche potenziale;

Accertata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

Visto:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 22/10/2021 di nomina del Responsabile del Servizio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

Premesso che nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne - Misura 16 - Sottomisura 16.7 - Operazione 16.7.1 - Azione 1 - domanda n. 20201401310, nel corso dell'anno 2024, è stato realizzato un intervento di ristrutturazione del piano sottotetto del posto tappa denominato "La Carlina" in Borgata Ussolo, che ha previsto anche l'installazione di una caldaia modello Clas One System 35, a servizio del posto tappa;

Considerato che:

- la prima accensione della caldaia è avvenuta in data 17/10/2024 e pertanto, la garanzia convenzionale dell'apparecchiatura, di anni due, ha scadenza al 17/10/2026;
- si ritiene necessario attivare l'estensione della garanzia di ulteriori anni otto e, pertanto, per un totale di anni dieci;

Atteso che l'attivazione della garanzia risulta urgente al fine di garantire il funzionamento in perfetta efficienza del riscaldamento dell'immobile di proprietà comunale;

Ritenuto pertanto di dover procedere in tempi brevi all'affidamento del servizio di cui sopra;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale recita che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (come modificata dalla LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 130: all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro») ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che:

- l'art. 50 comma 1 del D. Lgs 36/2023 prevedere che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato; i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto;

Ritenuto opportuno, per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 che prevedere l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici e senza procedimento di gara;

Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023;

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto MEPA;

Dato atto che la Ditta Allemandi srl, con sede in Marene (CN) – Partita IVA e Codice Fiscale 03383660044, fornitrice della caldaia in argomento e specializzata nel settore, con preventivo in data 30/09/2025, acquisito agli atti d'ufficio al prot. n. 3720 in pari data, si è resa disponibile ad attivare l'estensione della garanzia sulla caldaia installata presso i locali del posto tappa "La Carlina", alle seguenti condizioni:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Prazzo. Responsabile Procedimento: OLIVERO CRISTINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- durata dell'estensione anni dieci (anni due della garanzia convenzionale più anni otto di estensione), a partire dalla data di prima accensione e, pertanto, dal 17/10/2024;
- manutenzione ordinaria annuale compresa
- fornitura parti di ricambio originali
- diritto di chiamata e manodopera
- analisi annuali fumi di combustione
- copertura da fulmini

al costo annuo di € 136,36, oltre l'IVA dovuta per legge;

Dato atto che l'offerta formulata risulta essere economicamente vantaggiosa per l'Ente e congrua rispetto ai vigenti prezzi di mercato;

Accertata la regolarità dalla posizione contributiva relativa all'affidatario, DURC prot. INPS_47392520 (data richiesta 12/09/2025, scadenza validità 10/01/2025);

Richiamato l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Considerato che ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia del 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2015, per dare attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), occorre provvedere a trattenere ai singoli fornitori l'IVA relativa alle prestazioni eseguite ed accantonare la relativa somma onde provvedere al versamento della stessa direttamente all'erario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che in ordine al presente atto non emergono situazioni di conflitto d'interesse;

Visti:

- il D.to L.vo 18.08.2000, n° 267;
- il D.to L.vo 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il vigente Statuto Comunale;

Visto la disponibilità della spesa all'ex Cap. 82.2;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare la procedura di affidamento sopradescritta, dando atto che:

- l'oggetto del contratto è l'estensione della garanzia sulla caldaia installata presso i locali del posto tappa "La Carlina";
- l'acquisizione del richiamato servizio è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023;
- la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- le clausole essenziali del contratto sono: durata dell'estensione anni dieci a partire dal 17/10/2024, che comprende: manutenzione ordinaria annuale, fornitura parti di ricambio originali, diritto di chiamata e manodopera, analisi annuale fumi di combustione, copertura da fulmini;

Di affidare alla Ditta Allemandi srl, con sede in Marene (CN) – Partita IVA e Codice Fiscale 03383660044, fornitrice della caldaia in argomento e specializzata nel settore, l'estensione della garanzia sulla caldaia installata presso i locali del posto tappa "La Carlina", alle condizioni sopracitate ed al costo annuo di € 136,36, oltre l'IVA dovuta per legge (€ 13,64).

Di impegnare a tal fine la spesa annua di € 150,00 imputandola all'ex Cap. 82.2 - Codice 01021103 del bilancio di previsione 2025/2027, per le annualità 2025, 2026 e 2027, rimandando a successivo specifico provvedimento, allorquando possibile, l'impegno di spesa per le successive sette annualità del canone annuo, per il medesimo importo di € 150,00, IVA compresa, agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile (esercizi finanziari dal 2028 al 3034).

Di dare atto che la somma relativa alla manutenzione ordinaria, quantificata in € 75,00 (il 50% della spesa totale), è a carico del gestore della struttura, il quale riverserà annualmente tale importo al Comune di Prazzo, previa richiesta dello stesso.

Di dare atto che:

- l'esigibilità dell'obbligazione, per la prima annualità, avverrà nel corso dell'esercizio 2025;
- il presente provvedimento, oltre ad assumere valore dispositivo, tiene luogo di formale contratto di registrazione in corso d'uso, D.P.R. 26/04/1986, n. 131 Parte II;
- ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013, è causa di risoluzione del presente contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal D.P.R. stesso;
- il codice CIG assegnato al servizio è il seguente: B871200CB8.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prazzo, lì 30/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to David PAROLA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL n° 267 del 18.08.2000.

Prazzo, lì 30/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to David PAROLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Prazzo, lì 23/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Dott.ssa RABINO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Prazzo, lì 23/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Dott.ssa RABINO